

# **TI\_GERICHTE 17.2011.24 vom 30. Juni 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-06-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2011.24](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2011.24)

FR: TI\_GERICHTE 17.2011.24 du 30 juin 2011

IT: TI\_GERICHTE 17.2011.24 del 30 giugno 2011

## **Regeste**

Distinzione tra lesioni semplici e vie di fatto. Caso di lesioni semplici poco gravi ai sensi dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Preliminarmente va rilevato che il dispositivo della sentenza impugnata è suddiviso in due parti.

#### **E. 2.1**

La prima parte del dispositivo, nella misura in cui riguarda le imputazioni a carico di IMPU, ritenuto autore colpevole di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP) e la condanna del medesimo alla pena di 15 aliquote giornaliere di fr. 30.–, per un totale di fr. 450.–, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 200.– e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–, non è stata oggetto d'appello, per cui è passata in giudicato.

#### **E. 2.2**

La seconda parte del dispositivo:

##### **E. 2.2.1**

nella misura in cui riguarda il proscioglimento di AP 1 dalle imputazioni di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP), non è stata oggetto d'appello, per cui è cresciuta in giudicato;

##### **E. 2.2.2**

nella misura in cui riguarda l'imputazione a carico di AP 1, ritenuto autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) e la condanna del medesimo alla pena di 25 aliquote giornaliere di fr. 200.–, per un totale di fr. 5'000.–, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 400.– e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.– e delle spese giudiziarie di fr. 270.–, è oggetto di appello. Opponendosi allo svolgimento del procedimento d'appello in forma scritta, IMPU, in data 16 maggio 2011, ha prodotto alcuni documenti, che egli stesso sostiene essere “ già agli atti ”. Trattasi in effetti di documenti già presenti negli atti, fatta eccezione per l'estratto di una girata bancaria 5 agosto 2008, mittente \_\_\_\_\_, di un importo di fr. 10'000.–, comunque senza pertinenza alcuna con l'oggetto dell'appello di AP 1 – la richiesta di derubricare il reato di lesioni semplici in vie di fatto – e quindi palesemente irricevibile (Kistler Vianin, in CR CPP, n. 20 ad art. 398 CPP). Nel medesimo scritto IMPU sembra voler fare riferimento alla condanna che lo riguarda, sostenendo di “ non ” aver “ commesso il reato!! ” e di

credere nella giustizia, motivo per il quale ha “ richiesto la presenza in aula ”. Trattasi di considerazioni che non hanno valenza di appello incidentale a norma dell'art. 401 CPP (che sarebbe per altro manifestamente tardivo).

### **E. 3**

Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. Diversamente dal ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale – rimedio di mero diritto, con possibilità di censurare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPPTi) – la Corte di appello può ora esaminare per esteso (“ *plein pouvoir d'examen* ”, “ *umfassende Überprüfung* ”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare (lett. a) le violazioni di diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, (lett. b) l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti e (lett. c) l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 CPP).

### **E. 4**

Il primo giudice ha ritenuto che, nel caso concreto, il fatto che IMPU abbia subito, a seguito dei colpi ricevuti da AP 1, “ oltre ad un'escoriazione superficiale al gomito, una piccola ferita superficiale al gomito destro, una tumefazione alla zona temporale, un arrossamento lievemente dolente alla regione orbitaria e un piccolo ematoma al labbro inferiore, pure un lieve trauma cranico ” – come attestato a suo dire dal certificato medico agli atti – “ non può che far concludere per l'indubbia sussistenza del reato di lesioni semplici ”, con esclusione quindi delle vie di fatto (sentenza impugnata consid. 10.4).

### **E. 5**

L'appellante non censura le risultanze del rapporto medico in atti, datato

#### **E. 5.4**

e 5.5) – nelle deposizioni dei testi RC e SL. 6. L'appellante contesta inoltre la qualifica del reato di lesioni semplici. Le lesioni riportate da IMPU non raggiungerebbero, a suo dire, una gravità tale da rendere necessaria l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 CP. Da ciò la richiesta di derubricare il reato in quello di vie di fatto ex art. 126 CP e di essere mandato esente da pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 3 CP. L'appellante postula comunque, in via subordinata, l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP e dell'attenuante dell'art. 48 lett. a cifra 3 CP. 6.1. L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni, la rasatura totale e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a). Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono invece le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale lesione può sussistere anche se non ha causato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a). La distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni. Una scalfittura del naso con contusione è stata, per

esempio, qualificata quale vie di fatto (DTF 72 IV 21 consid. 1); analogamente un'ammaccatura al braccio e un dolore alla mascella senza contusione (DTF 107 IV 43 consid. d). Invece un pugno al viso inferto con violenza in grado di provocare importanti lividi, una frattura della mascella, dei denti e dell'osso nasale è stato qualificato quale lesioni semplici (DTF 74 IV 83); parimenti numerosi pugni e calci che hanno provocato sulla vittima dei segni vicino all'occhio e un'ammaccatura del labbro inferiore e sull'altra un'ammaccatura alla mascella inferiore (DTF 103 IV 70 consid. d), una contusione delle costole, delle escoriazioni all'avambraccio e alla mano (DTF 119 IV 25 consid. 2a pag. 26/27). Nei casi limite, per stabilire se si tratti di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener conto dell'importanza del dolore provocato (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, 3<sup>a</sup> ed., Berna 2010, n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art. 126 CP; Donatsch, *Strafrecht III*, 9<sup>a</sup> ed., Zurigo 2008, pag. 46). Un forte pugno in faccia, che ha quali conseguenze dolori sotto gli occhi e sensazioni di vertigine, è considerato costitutivo di lesioni semplici (Roth/Berkmemeier, in *BSK Strafrecht II*, 2<sup>a</sup> ed., Basilea 2007, n. 57 ad art. 123 CP). Ritenuto poi che le nozioni di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica – decisive per l'applicazione degli art. 123 e 126 CP – sono nozioni giuridiche indeterminate, la giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento al giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione della nozione giuridica indeterminata sono strettamente connesse; il Tribunale federale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag. 27). Lesioni semplici situate al limite delle vie di fatto possono essere trattate in modo soddisfacente con l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP, che permette al giudice di attenuare la pena nei casi poco gravi (Corboz, *op. cit.*, n. 12 ad art. 123 CP; DTF 119 IV 27).

6.2 Dagli atti risulta, senza ombra di dubbio, che IMPU, a seguito dei colpi ricevuti da AP 1, ha riportato: - un'escoriazione superficiale al gomito sinistro, - una piccola ferita superficiale al gomito destro, - una tumefazione alla zona temporale, - un arrossamento lievemente dolente alla regione orbitaria, - un piccolo ematoma al labbro inferiore e - un lieve trauma cranico. L'escoriazione al gomito sinistro e la piccola ferita al gomito destro, prese singolarmente, non costituiscono lesioni sufficienti per la qualifica di lesioni semplici ex art. 123 cifra 1 CP. Ad esse si aggiungono tuttavia: - la "tumefazione di circa 1.5 x 1.5 cm" a carico della "regione temporale" (tempia) "sinistra", - l'arrossamento lievemente "dolente" a livello "della regione orbitaria sinistra" (occhio sinistro) [cfr. fotografie, plico doc. 2 annesso alla querela 29.9.2008; rapporto medico dr. \_\_\_\_\_ 9.7.2008, doc. 1 annesso alla querela 29.9.2008] che potrebbero, già da sole, giustificare l'imputazione di lesioni semplici. Ogni dubbio in relazione alla qualifica del reato è, in ogni caso, fugato dalla presenza anche di un "trauma cranico lieve con dolori C5-C6", che ha reso necessaria per IMPU una "terapia" con somministrazione di "Sirdalud 2 mg 0-0-1" e "Dafalgan 1gr 1-1-1-1" per l'eliminazione dei dolori e la consegna "al paziente" del foglio informativo "sui trauma cranici" ritenuto come IMPU lamentasse, tra l'altro, "cefalea e giramenti di testa" (cfr. rapporto medico dr. \_\_\_\_\_ 9.7.2008, doc. 1 annesso alla querela 29.9.2008, pag. 1 verso il mezzo e pag. 2 verso l'alto). Certo, il certificato medico attesta che a seguito della colluttazione IMPU non ha avuto "perdita di coscienza", "nausea", "episodi di vomito", "amnesie pericircostanziali" (cfr. rapporto medico dr. \_\_\_\_\_ 9.7.2008, doc. 1 annesso alla querela 29.9.2008, pag. 1 verso il mezzo). Il fatto che la sofferenza patita abbia ecceduto i limiti delle vie di fatto, trova tuttavia conferma anche nella circostanza – riferita dal teste RC (deposizione 11.12.2008, pag. 2 verso il mezzo, confermata l'1.2.2011 al dibattimento di prima sede) –

secondo cui, subito dopo aver ricevuto i colpi da AP 1, IMPU “ non stava bene ” e dal persistere di “ dolori C5-C6 ”, “ cefalea e giramenti di testa ” accertati dal medico circa due ore e mezza dopo i fatti [rapporto/segnalazione doc. 1 annesso alla querela 29.9. 2008]. In ragione di quanto sopra, la decisione del giudice della pretura penale, non viola il diritto federale nella misura in cui ha ritenuto a carico di AP 1, il reato di lesioni semplici ad esclusione delle vie di fatto. Non sussistendo il reato di vie di fatto, la richiesta dell'appellante di essere mandato esente da pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 3 CP risulta priva d'oggetto. 6.3 L'appellante ha sostenuto, in via subordinata, che la fattispecie in esame rientra nei casi poco gravi a norma dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP e ha chiesto di essere, se del caso, condannato soltanto ad una multa nella misura minima possibile. Per determinare se si tratta di un caso di lesioni semplici ai sensi dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP, bisogna considerare le circostanze dell'atto nel loro insieme e non solo le lesioni oggettivamente subite (DTF 127 IV 59 consid. 2a/bb). Dal profilo oggettivo, vi è stato certo un dolore patito da IMPU per i colpi inferti da AP 1, sicuramente ancora presente due ore e mezza dopo i fatti, che ha reso necessarie cure mediche a seguito soprattutto di un lieve trauma cranico: il Dr. \_\_\_\_\_, la sera del 9 luglio 2008, aveva consegnato a IMPU il foglio di informazioni sui traumi cranici, prescrivendo al paziente una terapia di Sirdalud (2 mg 0-0-1) e Dafalgan (1 gr 1-1-1-1) e “ un controllo clinico presso il medico curante in caso di persistenza di dolori tra circa 7 giorni ”. Quanto asserito al dibattimento di seconda sede da IMPU in merito al persistere di giramenti di testa per diverse settimane e alla necessità di rivolgersi al Dr. \_\_\_\_\_, suo medico curante, che gli avrebbe anche lui prescritto dei medicinali, non è, invece, stato avallato dalla presentazione di un certificato medico. D'altro canto, si deve poi dar atto che le lesioni semplici sono conseguenti alla reazione di AP 1 alle ingiurie e alle minacce – comunque palesemente non sufficienti ad applicare l'attenuante dell'art. 48a cifra 3 CP – proferite alcuni minuti prima, per le quali IMPU è pure stato condannato. Sono dunque date le condizioni per riconoscere – diversamente da quanto fatto dal primo giudice – che il caso in esame rientra nei casi poco gravi a norma dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP. Nella commisurazione della pena si deve però tener conto del fatto che i pugni inferti in pieno volto, nella regione dell'occhio, della bocca e della tempia lasciano trasparire che AP 1, dal profilo dell'intenzione, ha preso in considerazione anche di causare ferite più gravi di quelle che di fatto sono state subite da IMPU. Di conseguenza, diversamente da quanto chiesto dall'appellante, la condanna non può essere limitata ad una multa. In parziale accoglimento dell'appello si giustifica, pertanto, di qualificare le lesioni semplici subite da IMPU quale caso poco grave (art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP) e di ridurre la pena comminata dal primo giudice a AP 1, fissandola in una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 200.– ciascuna, per un totale di fr. 3'000.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e in una multa di fr. 200.–. Visto l'esito dell'appello, il pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie sancite dalla pretura penale deve essere confermato, nella sua integralità, a carico di AP 1. 7. Tasse e spese della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 428 CPP). Per questi motivi, previo esame del fatto e del diritto, visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 391, 408 e 409 CPP, 123 cifra 1 cpv. 2, 48a CP e la LTG sulle spese, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto. Di conseguenza, AP 1: 1.1. è dichiarato autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto 1 del decreto d'accusa n. 2944/2009 del 6 luglio 2009. 1.2. Pertanto, AP 1 è condannato: 1.2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 200.– (duecento), per un totale di fr. 3'000.– (tremila); l'esecuzione della condanna è sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni; 1.2.2. alla multa di fr. 200.– (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP); 1.2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.– e delle spese giudiziarie di fr. 270.– per il procedimento di primo grado. 2. Si dà atto che, in assenza d'impugnazione, i dispositivi della sentenza 1° febbraio 2011 riguardanti l'assoluzione di AP 1 dalle imputazioni di minaccia e ingiuria e quelli riguardanti IMPU sono passati in giudicato. 3. Gli oneri processuali della procedura d'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 800.– b) spese complessive fr. 100.– fr. 900.– sono posti a carico dell'appellante nella misura dei 2/3 e per il rimanente a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

## E. 9

luglio 2008, del Dr. \_\_\_\_\_, riportate per esteso sopra (consid. C.3), documentate anche dalle fotografie scattate dal medico (cfr. plico doc. 2 annesso alla querela penale 29.9.2008). Sostiene, per contro, di non aver colpito IMPU con dei pugni. Lo avrebbe, a suo dire, semplicemente spintonato per una sola volta. IMPU, in quel frangente, mentre guardava verso di lui, sarebbe finito contro la ramina con la schiena. La tesi dell'appellante è tuttavia smentita dalle lesioni al volto (una tumefazione alla zona temporale, un arrossamento lievemente dolente alla regione orbitaria e un piccolo ematoma al labbro inferiore) documentate dal certificato medico e dalle fotografie in atti. Queste ferite e contusioni sono incompatibili con una semplice caduta di IMPU – mentre le due parti si guardano –con la schiena contro la ramina; dimostrano invece che AP 1 ha colpito IMPU con dei pugni in pieno volto. Questa circostanza trova del resto conferma – come rettamente accertato dal giudice della pretura penale (decisione impugnata, consid. 10.4, con rinvio ai consid.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.